



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E DI QUALITÀ DI BENI E SERVIZI

Gentile Fornitore,

Diapath è da sempre impegnata nel miglioramento della qualità e del livello di servizio ai propri Clienti, anche attraverso l'eccellenza dei materiali e dei servizi che acquista.

In questa ottica i Fornitori di Diapath rappresentano, quale parte integrante della catena dei processi, un elemento chiave per il successo delle strategie aziendali.

Allo scopo di consolidare la collaborazione tra l'azienda ed i suoi principali Fornitori per raggiungere assieme i migliori risultati, condividiamo con Voi queste Condizioni Generali di Acquisto e Qualità (di seguito **Condizioni Generali**) nelle forniture da rendere, tanto al fine di creare una partnership sempre più efficace ed efficiente.

Le presenti condizioni generali sono suddivise in tre parti, la prima, esplicitante tempi e modalità di acquisto, la seconda riferita ai processi qualitativi e la terza contenente norme finali

A) PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "**Condizioni Generali**") si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Diapath spa (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi da Diapath, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto che disciplini, con modalità differenti dalle presenti Condizioni Generali, i termini e modalità di fornitura di determinati beni o servizi.

In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle specifiche forniture da esso disciplinate.

Le presenti Condizioni Generali prevarranno, laddove accettate espressamente ovvero tacitamente con il perfezionamento dell'ordine ai sensi del successivo punto 3.2, su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore.

Qualsiasi modifica, integrazione e/o deroga alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Diapath.

Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate allo specifico acquisto per il quale vengono pattuite.

2. Definizioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

- Con "**Fornitore**" deve intendersi qualsiasi fornitore di beni o servizi che intrattiene rapporti commerciali con Diapath;
- Per "**Condizioni Generali**" si intendono le presenti condizioni;



- Con "**Diapath**" deve intendersi Diapath S.p.A., con sede legale in Martinengo, Via Savoldini 71, Partita Iva n. 02705540165;
- Con "**Affiliata di Diapath**" deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da Diapath o sottoposta al comune controllo di Diapath; tale controllo si intende quello esercitato tramite la titolarità, diretta o indiretta, del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria di tale persona giuridica/entità. Ogni Affiliata avrà i medesimi diritti e obblighi di Diapath nei confronti del Fornitore ai sensi delle Condizioni Generali e sarà legittimata ad esercitarli nei confronti del Fornitore. Ogni riferimento a Diapath contenuto nelle presenti Condizioni Generali dovrà intendersi come riferimento anche alle Affiliate;
- Con "**Informazioni Riservate**" s'intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a Diapath, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Diapath al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati;
- Con "**Beni**" devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore a Diapath ai sensi dei sottoscritti Contratti;
- Con "**Contratti**" devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra Diapath e il Fornitore con l'accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell'Art. 3.2 oppure con l'emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell'Art. 3.3;
- Con "**Proposte Contrattuali**" deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore a Diapath;
- Con "**Servizi**" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a Diapath ai sensi dei Contratti;
- Con "**Specifiche Tecniche**" deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto da Diapath al Fornitore o confermate per iscritto da Diapath;
- Con "**Ordini di Acquisto**" devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da Diapath nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 3.1;
- Con "**Risultati**" devono intendersi tutti i risultati dell'attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi;
- Con "**Parti**" devono intendersi congiuntamente Diapath e il Fornitore;



- Con **"Tasso di Difettosità"** deve intendersi il rapporto espresso in percentuale tra il numero di Beni difettosi o non conformi ai sensi dell'Art. 6 e il numero totale di Beni consegnati dal Fornitore a Diapath in esecuzione dell'Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi o non conformi.

3. Emissione degli Ordini di Acquisto

3.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:

- Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
- Quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni o Servizi;
- Prezzi, modalità e termini di pagamento;
- Eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali;

3.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti laddove non intervenga, entro 5 giorni, formale rifiuto all'evasione del medesimo da parte del fornitore, da inviare mediante comunicazione scritta.

Resta in ogni caso fermo il diritto di Diapath di revocare gli Ordini di Acquisto entro il medesimo termine di 5 giorni dall'invio, mediante comunicazione scritta, sempre che il fornitore non l'abbia preventivamente accettato ai sensi del punto precedente.

3.3 Qualora un Ordine di Acquisto sia emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso equivarrà ad accettazione della Proposta Contrattuale e diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell'invio al Fornitore, senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta.

3.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale usualmente utilizzata, ad eccezione di comunicazioni telefoniche.

3.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, nelle Condizioni Generali di Qualità, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali, le Condizioni Generali di Qualità, e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.

3.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per Diapath di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.

3.7 Diapath avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.



3.8 I Contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di Diapath derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di Diapath. Diapath avrà diritto di cedere i Contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti.

3.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o *milestones* successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di Diapath decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà le fasi successive alla prima e Diapath pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di Diapath a procedere con la fase successiva.

4. Modalità di consegna e esecuzione

4.1 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore a Diapath, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti specificate negli Ordini di Acquisto.

Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

4.2 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell'interesse di Diapath). Diapath ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzino e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

4.3 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. Diapath potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzino qualora questi non vi provveda da subito.

4.4 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, Diapath avrà il diritto di:

(i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi,

oppure

(ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da Diapath.

4.5 L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'Art. 4.4(i) non preclude a Diapath il diritto di avvalersi dei rimedi di cui agli Artt. 4.4(ii) e 4.4(iii) se il Fornitore non rispetta l'ulteriore termine fissato da Diapath ai sensi dell'Art. 4.4(i).

4.6 In aggiunta ai rimedi di cui all'Art. 4.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, Diapath potrà avvalersi dei seguenti diritti:



(i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;

(ii) richiedere la consegna dei beni per via aerea a spese del Fornitore;

(iii) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Diapath per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

4.7 I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Diapath, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dei Contratti.

4.8 Con un congruo preavviso Diapath avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.

5. Prezzi e pagamenti

5.1 L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi dell'art. 3.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

5.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell'art. 5.1 è onnicomprensivo, ivi compreso il trasporto, se non diversamente specificato e concordato. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da Diapath in forma scritta e a seguito di presentazione di prova scritta.

5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP – INCOTERMS 2010) ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

5.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti.

6. Garanzie di qualità dei Beni.

6.1 Il Fornitore garantisce che i Beni saranno:

a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;

b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;

c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;



d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sul Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da Diapath;

e) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da Diapath e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del Fornitore;

f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.

6.2 In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste dall'art. 6.1, Diapath avrà diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:

a) chiedere l'eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi o dell'intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da Diapath;

b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;

c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati o da Diapath in relazione ai Beni difettosi o non conformi.

6.3 La circostanza che Diapath abbia chiesto l'eliminazione della non-conformità ai sensi dell'art. 6.2(a) non preclude a Diapath l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.2(b) e 6.2(c) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da Diapath.

6.4 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall'art. 6.2, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall'art. 6.1 / 6.1.1, Diapath avrà diritto di:

a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;

b) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.

6.5 Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che Diapath dovesse attuare e a rimborsare a Diapath i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di Diapath e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.

6.6 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 6 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni.

7. Risarcimento e manleva



7.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata Diapath da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:

- a) violazione delle garanzie previste dagli articoli al paragrafo 6;
- b) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli al paragrafo 6;
- c) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.

7.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Diapath da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo a Diapath in conseguenza di difetti dei Beni.

7.3 L'obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia né al termine di decadenza

8. Risoluzione per inadempimento

8.1 Diapath potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Diapath indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- (a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'art.9 e limitazione d'uso di cui all'art. 10.3;
- (b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Diapath;
- (c) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti e dei Contratti di cui all'articolo 3.8;
- (d) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell'avviamento di Diapath o dei suoi prodotti.

8.2 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

9. Riservatezza.

9.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Diapath è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

9.2 Il Fornitore è tenuto a:

- (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;



(c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Diapath, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto;

(d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;

(e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Diapath;

(f) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;

(g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;

(h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;

(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;

(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Diapath per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 10 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

9.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

9.4 La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina a carico del fornitore l'applicazione di una penale pari ad euro 50.000,00 per ogni violazione, fatto salvo il maggior danno che Diapath vada a subire, nonché le azioni previste dall'ordinamento a tutela dei marchi e dei propri brevetti.

B) PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI QUALITA'

10. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Qualità (di seguito "**Condizioni di Qualità**") nelle forniture, complementari ed integrative alle sopra indicate Condizioni Generali di Acquisto, governano i requisiti di qualità relativi agli approvvigionamenti di materiale o prodotti finiti per Diapath S.p.a. I Fornitori di Diapath, soggetto certificato, costituiscono parte integrante della sua catena dei processi e, dunque, il presente documento si pone quale imprescindibile base per la collaborazione



commerciale tra Diapath S.p.a. ed i suoi Fornitori ed è parte integrante della politica di qualità, ambiente e sicurezza, coerente con la strategia generale dell'azienda.

Le Condizioni di qualità specificano, inoltre, le richieste minime poste al sistema di gestione dei Fornitori in termini di assicurazione qualità, coerentemente ai requisiti delle norme ISO.

Questo documento si applica a tutti i fornitori di materiali, prodotti, processi e servizi che intrattengano rapporti con Diapath, al quale sono vincolati con l'accettazione degli ordini di acquisto ovvero in esecuzione di specifici contratti.

I principi generali qui descritti non sono in conflitto con i requisiti espressi nei contratti, nei disegni, nelle Condizioni Generali di Acquisto, nelle specifiche tecniche, in ogni documento applicabile o negli accordi di qualsiasi tipo.

I requisiti di qualità definiti in questo documento possono essere, nei limiti e nella misura in cui sono applicabili e dagli stessi accettati, trasferiti dai fornitori ai loro sub-fornitori

11. Procedure

14.1 Allo scopo di qualificare o riqualificare i propri Fornitori, DIAPATH mette in atto un iter di qualifica che comprende una valutazione documentale e, in aggiunta, un Documento di AUDIT per una valutazione diretta.

Quando necessario, DIAPATH, pianifica ed esegue verifiche ispettive presso lo stabilimento del FORNITORE al fine di verificarne in modo diretto la rispondenza ai requisiti stabiliti nel presente documento.

IL FORNITORE deve garantire libero accesso, nei modi e tempi concordati, alle proprie aree di produzione, controllo e collaudo e/o a quelle dei suoi sub-fornitori, ai rappresentanti di DIAPATH, del cliente finale e della Autorità Governativa per l'Assicurazione Qualità.

IL FORNITORE deve garantire agli stessi soggetti accesso a scopo di sorveglianza alla propria documentazione, nei limiti delle restrizioni dovute al mantenimento del segreto industriale.

Ai rappresentanti DIAPATH deve essere garantito il diritto di verificare presso il FORNITORE il soddisfacimento dei requisiti contrattuali, la capacità produttiva e l'efficienza del Sistema di Gestione Qualità. Il FORNITORE deve presentare tutte le necessarie evidenze.

Ai rappresentanti DIAPATH deve essere garantito il diritto di eseguire visite di sorveglianza, ispezioni di qualità e audit relativamente a tutte le aree del FORNITORE e dei sub-fornitori di elementi critici coinvolti nella esecuzione del contratto o dell'ordine.

IL FORNITORE deve rendere disponibili per riesame tutti i documenti e le registrazioni di qualità relativi alle attività necessarie per l'esecuzione del contratto o dell'ordine. L'esclusione di documentazione contenente informazioni proprietarie o coperta dal segreto industriale deve essere comunicata e concordata con DIAPATH.

IL FORNITORE deve garantire al personale DIAPATH impegnato in attività di ispezione o collaudo presso le sue aree produttive la disponibilità del supporto da parte del proprio personale, della documentazione di processo (procedure, specifiche), della strumentazione e delle attrezzature necessarie.

12. Sistema di qualità del FORNITORE

IL FORNITORE in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità si impegna a dare evidenza dello stesso a Diapath trasmettendo copia del certificato.

Nel caso in cui il FORNITORE non disponga un Sistema di Gestione della Qualità implementato deve applicare quanto previsto dalle procedure di sistema che verranno condivise con DIAPATH, nell'ambito dei singoli ordini.

IL FORNITORE è tenuto a notificare a DIAPATH ogni sostanziale cambiamento organizzativo o societario che possa avere impatti sul Sistema di Gestione della Qualità.



13. Controllo della Catena di Sub-Fornitura

IL FORNITORE, alla firma del contratto, è responsabile di soddisfare tutti i requisiti contrattuali, anche relativamente ai prodotti e servizi forniti dalla sua struttura di sub-fornitura. Quando un FORNITORE si avvale di una catena di sub-fornitura, è fatto obbligo al FORNITORE di includere nei relativi contratti/ordini di acquisto tutti i requisiti contrattuali inclusi nel contratto ricevuto da DIAPATH, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e tecnici.

DIAPATH si riserva il diritto di conoscere la lista dei sub-fornitori utilizzati, di poterli visitare durante ogni fase di fabbricazione e di poter porre veto di utilizzo di un sub-FORNITORE nel caso in cui non rispetti uno dei requisiti contrattuali in essere.

14. Requisiti specifici

Il trasferimento di parte delle attività di progettazione e sviluppo da parte del FORNITORE verso fonti esterne è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- La fonte esterna deve essere stata valutata ed approvata dal FORNITORE e le modalità di approvazione e la relativa documentazione devono essere stati sottoposti a DIAPATH e a loro volta approvati;
- I requisiti tecnici e qualitativi devono essere stati trasferiti dal FORNITORE alla fonte esterna;
- Le attività della fonte esterna devono essere controllate dal FORNITORE, che rimane responsabile nei confronti delle obbligazioni contrattuali verso DIAPATH;
- La fonte esterna deve essere disponibile a ricevere visite ispettive di DIAPATH e dei clienti destinatari dell'output di progettazione e sviluppo;

15. Controllo, Certificazioni del prodotto e Piano di Controllo.

La realizzazione di prodotti per DIAPATH, allo scopo di permettere di soddisfare l'aspettativa dei suoi Clienti, prevede il rispetto di standard qualitativi di livello sempre più alto; a tal fine i disegni, i contratti e le specifiche richiedono, a corredo del prodotto, certificazioni che attestino l'effettiva esecuzione dei controlli, qualora previsti.

IL FORNITORE si impegna a fornire a DIAPATH tutte le evidenze dei controlli effettuati.

In particolare, i fornitori sono tenuti, se non diversamente concordato, all'utilizzo degli eventuali report di collaudo forniti da DIAPATH senza apportare modifiche al contenuto ed al logo degli stessi.

16. Tracciabilità

IL FORNITORE deve adottare procedure appropriate per assicurare la tracciabilità del prodotto sia durante la produzione sia nella fase di vita successiva alla consegna.

Tali procedure devono comprendere il sistema di marcatura e identificazione del prodotto, controllo e collaudo.

Tali registrazioni a titolo esemplificativo possono includere:

- Dati relativi ai controlli accettazione di componenti, materiali e sotto-assiemi;
- Dati relativi al mantenimento di particolari condizioni di conservazione di materiali e componenti a vita limitata (se applicabili);



- Dati relativi a controlli e collaudi intermedi durante il ciclo produttivo, ispezioni finali e test di accettazione;
- Dati relativi alla applicabilità e alla effettiva applicazione di varianti;
- Dati relativi alla registrazione delle non conformità, difetti e guasti identificati durante il ciclo produttivo, unitamente alla definizione ed esecuzione di azioni correttive.

17. Gestione delle Non Conformità (NC) e Deroche/Concessioni

IL FORNITORE, una volta riscontrata una difformità su un prodotto destinato a DIAPATH, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali di Acquisto (Parte I del presente documento), è tenuto ad aprire una NC interna e a darne comunicazione a DIAPATH, con indicata la riparazione proposta.

IL FORNITORE potrà procedere con l'azione correttiva solo dopo aver ricevuto autorizzazione da parte di DIAPATH.

DIAPATH a sua volta aprirà una NC al fornitore affinché tale difformità possa essere tracciata e documentata nel tempo.

Nel caso il FORNITORE ritenga che una difformità sia potenzialmente accettabile senza necessità di riparazione, o voglia richiedere una variazione rispetto a quanto richiesto sul disegno, specifica o contratto, può richiedere Deroga o Concessione, attraverso proprio modulo. L'accettazione o meno della Deroga o Concessione, è sempre subordinata alla valutazione di DIAPATH.

Per Deroga (prima della produzione) si intende l'autorizzazione scritta a scostarsi dai requisiti di un prodotto specificati originariamente, per una quantità limitata di prodotti o per un periodo di tempo limitato.

Per Concessione (dopo la produzione) si intende l'autorizzazione scritta ad utilizzare o consegnare un prodotto che risulta non conforme ai requisiti specificati.

La richiesta di Deroga o Concessione dovrà essere inviata al Buyer di riferimento o al Dipartimento Qualità, perché possa essere valutata ed eventualmente approvata da DIAPATH.

Al termine del processo di valutazione, il documento di Deroga o Concessione approvato, verrà inviato al FORNITORE dal Buyer o al Dipartimento Qualità.

I prodotti coinvolti in NC e in richieste di deroga o concessione non potranno essere in nessun modo consegnati fino al completamento dei relativi processi sopra descritti.

Resta inteso che per tutti i prodotti non conformi, DIAPATH emetterà ed invierà al FORNITORE un Rapporto di NC al quale il Fornitore dovrà rispondere entro max 5 gg lavorativi, specificando l'azione di contenimento e l'azione correttiva messa in atto per risolvere la non conformità.

18. Approvvigionamenti

IL FORNITORE è direttamente responsabile per il livello di qualità e la conformità ai requisiti di tutti i materiali e servizi approvvigionati per il soddisfacimento dell'Ordine o del Contratto (materie prime, componenti elettrici, elettronici, sotto assiemi meccanici, idraulici, pneumatici etc.).

La responsabilità si estende anche ai materiali acquistati da DIAPATH con consegna diretta al FORNITORE.

IL FORNITORE deve provvedere a qualificare tutti i sub-fornitori degli elementi critici presenti nel prodotto oggetto della fornitura. La lista di tali sub-fornitori, comprendente il tipo di qualifica e la scadenza della medesima, deve essere inserita e gestita nel proprio Piano di controllo della Qualità. DIAPATH si riserva l'opzione di eseguire visite ispettive di controllo e/o di riqualificare tali subfornitori.



Il Piano di controllo della Qualità deve indicare le procedure di ispezione e/o di accettazione dei materiali in ingresso.

Le procedure di ispezione e test e le registrazioni dei risultati delle attività di controllo in accettazione devono essere rese disponibili a DIAPATH.

19. Conservazione e Movimentazione del prodotto.

La conservazione, l'imballaggio, l'identificazione e le modalità di spedizione dovranno essere conformi a quanto riportato in ordine e comunque dovranno soddisfare con gli standard previsti dalle normative vigenti nazionali ed internazionali e comuni al mercato industriale.

20. Conservazione

Al fine di evitare il deterioramento della merce, il FORNITORE è tenuto alla conservazione della stessa presso i propri magazzini in modo appropriato, rispettando tutte le prescrizioni necessarie di ogni singolo componente, laddove specificate a disegno o a catalogo.

21. Imballaggio

Il FORNITORE sarà responsabile dell'imballaggio della merce che dovrà avvenire in accordo a quanto riportato nella documentazione contrattuale e comunque dovrà essere tale da prevenire contaminazione, deterioramento, danneggiamento o perdita sia in fase di stoccaggio che in fase di trasporto.

Sull'imballo ove possibile deve essere apposta una etichetta indicante almeno codice della parte e relativa quantità.

22. Identificazione del prodotto

La documentazione che accompagna il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge e a quanto di specifico è riportato in ordine.

23. Spedizione

La spedizione del materiale dovrà avvenire secondo i termini previsti dall'ordine di acquisto ed includere tutta la documentazione prevista; in particolare, il Certificato di Conformità della merce e gli altri certificati richiesti, con dettagliati:

- Nome del FORNITORE;
- Part Number – Revisione;
- Numero d'ordine;
- Quantità;
- Packing list.

La consegna deve avvenire presso gli uffici della DIAPATH negli orari previsti.

Il FORNITORE dovrà obbligatoriamente informare DIAPATH nel caso di ritardo della spedizione del prodotto e concordare tempestivamente una soluzione che preveda la gestione dell'imprevisto senza causare danni collaterali al business Diapath, con conseguente riprogrammazione della data di consegna. Il FORNITORE sarà inoltre responsabile per ogni costo aggiuntivo dovuto a tale imprevisto.

24. Sicurezza e ambiente

Il FORNITORE deve attuare quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, deve aver implementato un Sistema di Prevenzione e Protezione ed



implementato un programma di formazione per i propri dipendenti. Deve inoltre essere data evidenza di avere seguito tutta la normativa in materia ambientale.

Il FORNITORE garantisce DIAPATH della rispondenza dei materiali impiegati alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti e in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e in materia di prevenzione e protezione dell'ambiente.

Il FORNITORE è, inoltre, tenuto a:

- fornire all'incaricato per la sicurezza DIAPATH il nominativo del preposto per la Sicurezza. laddove necessario;
- fornire le Informazioni circa l'avanzamento lavori e ogni informazione utile a permettere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- eseguire i lavori previsti dall'ORDINE con propria organizzazione, personale, macchine ed attrezzature conformi a tutte le normative di sicurezza vigenti; solo in casi straordinari, il FORNITORE potrà utilizzare macchinari e/o attrezzature di proprietà DIAPATH previa sottoscrizione del documento "Consegna di macchine e/o attrezzature";
- provvedere affinché il personale che esegue i lavori si faccia sempre riconoscere in entrata o uscita presso la portineria per le attività presso DIAPATH, per attività presso Cantieri, comunichi la propria presenza al preposto del luogo dove si svolgono i lavori, uniformi il proprio orario a quello del reparto stesso, rimanga sul posto di lavoro assegnato e non si sposti ne proroghi l'orario di lavoro senza espressa autorizzazione del preposto DIAPATH;
- dare immediata comunicazione all'incaricato alla sicurezza DIAPATH di eventuali infortuni o incidenti accaduti.

Il FORNITORE deve rispettare in particolare, se richiesto nel contratto, le limitazioni d'uso di determinate sostanze pericolose, in conformità alla:

- Direttiva ROHS (Direttiva 2011/65/EU "Limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche");
- Regolamento REACH, in dettaglio: il Fornitore riconosce e conferma che DIAPATH, in quanto costruttore di prodotti, è un utente a valle, quindi il Fornitore garantisce, oltre al rispetto di qualsiasi obbligo che REACH impone al Fornitore stesso, anche il rispetto di tutti gli obblighi cui è comunque necessario ottemperare, in relazione a REACH, per commercializzare i prodotti venduti da DIAPATH nell'Unione Europea.

Il FORNITORE conferma che qualunque mancata osservanza di dette leggi e regolamenti, ed in particolare qualunque violazione delle restrizioni nell'uso di sostanze, comporta un difetto nella merce consegnata o un'inadeguatezza del servizio prestato, e che il Fornitore risarcirà ed esenterà DIAPATH da qualunque reclamo, spesa, costo e danno sostenuto in relazione a tale mancata osservanza.

Quando richiesto, il FORNITORE, si impegna a consegnare a DIAPATH la certificazione REACH e ROHS dei prodotti forniti.

C) PARTE TERZA - NORME FINALI

25. Legge applicabile e foro competente

10.1 Le Presenti Condizioni Generali di Acquisto e Qualità, nonché i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.



10.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva ed inderogabile del foro di Bergamo.

26. Forza maggiore

26.1 Non costituirà inadempimento dei delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

26.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

26.3 Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di Diapath.

27. Trattamento dei dati personali

27.1 Diapath, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da Diapath, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle

indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc.. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Diapath e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.

27.2 In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi) scrivendo a Diapath S.p.A. - Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (Bergamo), oppure collegandosi al sito www.diapath.com, in particolare all'area "Contacts". Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno i responsabili della Direzione Acquisti e all'Amministrazione e Controllo di Diapath.

Martinengo, lì 19/03/2019